

Linee guida per la presentazione e il trattamento delle richieste di assegnazione del contributo di maternità

(art. 5 del d.p.c.m. 26 febbraio 2019 recante «utilizzo delle risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Requisiti soggettivi

Il contributo di maternità di cui all'art. 5 del d.p.c.m. 26 febbraio 2019 recante «utilizzo delle risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» (art. 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) spetta a tutte le atlete che al momento della richiesta soddisfano **contemporaneamente** le seguenti condizioni:

- i. attuale svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal Coni;
- ii. assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 15.000,00 euro lordi annui;
- iii. non appartenenza a gruppi sportivi militari o ad altri gruppi che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di maternità;
- iv. mancato svolgimento di un'attività lavorativa che garantisca una forma di tutela previdenziale in caso di maternità;
- v. possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta.

In aggiunta ai requisiti sopra menzionati, le atlete devono trovarsi al momento della richiesta, **alternativamente**, in una delle seguenti ulteriori situazioni:

- i. aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla federazione di appartenenza;
- ii. aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali;
- iii. aver preso parte, per almeno due stagioni sportive compresa quella in corso, a un campionato nazionale federale.

2. Tempi di presentazione delle richieste e tempi di erogazione

Le richieste di erogazione del contributo di maternità possono essere presentate, a condizione che l'atleta abbia **interrotto la propria attività agonistica, a partire dalla fine del primo mese di gravidanza e non oltre la fine dell'ottavo.**

Il contributo di maternità è erogato **fino a un massimo di dieci mensilità** d'importo pari a mille euro ciascuna a far data dall'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata la richiesta.

Esempio (1):

- la mensilità di gennaio viene erogata il 28 febbraio;
- la mensilità di febbraio viene erogata il 31 marzo;
- la mensilità di marzo viene erogata il 30 aprile.

È **rimessa alla discrezionalità dell'atleta** la scelta del giorno in cui presentare la richiesta di contributo di maternità, purché questa venga inviata non prima della fine del primo mese di gravidanza e non oltre la fine dell'ottavo.

Esempio (2):

- Atleta in stato di gravidanza dal 10 maggio 2019;
- La richiesta di contributo di maternità può esser fatta a partire dal 10 giugno 2019;
- L'atleta sceglie di continuare l'attività agonistica fino al terzo mese di gravidanza e di effettuare la richiesta di contributo dopo il 10 di agosto 2019 (comunque entro la fine del mese di agosto 2019);
- Ricorrendo tutte le condizioni, l'erogazione del contributo inizierà dall'ultimo giorno del mese successivo a quello della richiesta e quindi il 30 di settembre 2019;
- A partire dal 30 settembre 2019, l'ultimo giorno di tutti i mesi verrà erogato il contributo, **fino a un massimo di dieci erogazioni**. Nell'esempio: 1) 30 settembre 2019; 2) 30 ottobre 2019; 3) 30 novembre 2019; 4) 31 dicembre 2019; 5) 31 gennaio 2020; 6) 28 febbraio 2020; 7) 31 marzo 2020; 8) 30 aprile 2020; 9) 31 maggio 2020; 10) 30 giugno 2020.

3. Decadenza dal diritto alla percezione del contributo

Il diritto alla percezione del contributo decade **in ogni caso** nel momento in cui l'atleta riprende l'attività agonistica.

In caso di interruzione della gravidanza il diritto alla percezione del contributo permane **fino alla ripresa dell'attività agonistica** e comunque **per non più di tre mesi**.

Pertanto, sia nel caso in cui l'atleta riprenda l'attività agonistica che nel caso di interruzione della gravidanza, l'atleta deve darne immediata comunicazione all'Ufficio per lo Sport, che provvede a cessare l'erogazione del contributo. La mancata comunicazione dà adito alle conseguenze civili, penali e amministrative previste dalla legge derivanti dall'indebita percezione del contributo di maternità.

Esempio (3) – ripresa anzitempo dell'attività agonistica:

- Atleta in stato di gravidanza dal 10 maggio 2019;
- L'atleta cessa l'attività agonistica il 1 ottobre 2019 e fa contestuale richiesta di contributo;
- Ricorrendo tutte le condizioni, l'erogazione del contributo inizia dal 31 novembre 2019;
- In data 1 aprile 2020 (quando ancora l'atleta avrebbe diritto a quattro mensilità) l'atleta riprende l'attività agonistica, dandone immediata comunicazione all'Ufficio per lo Sport;
- L'atleta ha diritto solamente alle seguenti erogazioni: 1) 30 novembre 2019; 2) 31 dicembre 2019; 3) 31 gennaio 2020; 4) 28 febbraio 2020; 5) 31 marzo 2020; 6) 30 aprile 2020.

Esempio (4) – interruzione della gravidanza:

- Atleta in stato di gravidanza dal 10 maggio 2019;
- L'atleta cessa immediatamente l'attività agonistica e fa richiesta il 10 giugno 2019;
- Ricorrendo tutte le condizioni, l'erogazione del contributo inizia dal 30 luglio 2019;
- In data 1 settembre 2019 la gravidanza si interrompe;
- L'atleta riprende l'attività agonistica il 1 novembre 2019 (quando ancora avrebbe diritto a una ulteriore mensilità delle tre massime previste a seguito della interruzione di maternità);
- L'atleta ha diritto solamente alle seguenti erogazioni: 1) 30 giugno 2019; 2) 30 luglio 2019; 3) 31 agosto 2019; 4) 30 settembre 2019; 5) 30 ottobre 2019; 6) 31 novembre 2019.

Le erogazioni mensili alle quali l'atleta ha rinunciato per via della ripresa dell'attività agonistica **non possono essere oggetto di successiva richiesta.**

4. Modalità di invio delle richieste

La richiesta è presentata all'Ufficio per lo Sport tramite invio per posta elettronica certificata all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it

Il modulo di richiesta, reperibile sul sito *internet* istituzionale dell'Ufficio, deve essere compilato in ogni sua parte e corredato degli allegati richiesti.

5. Capienza delle risorse per il sostegno alla maternità delle atlete

Le richieste sono soddisfatte secondo l'ordine temporale di ricevimento e fino a esaurimento, verificato anche in via prospettica, delle risorse destinate dall'articolo 2 del d.p.c.m. 26 febbraio

2019 recante «utilizzo delle risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» (art. 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Pertanto, la presentazione della richiesta, ancorché ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge, **non garantisce il beneficio**, essendo questo subordinato alla capienza del fondo.

Roma, 6 maggio 2019

Il Capo dell'Ufficio per lo Sport
Michele Sciscioli